



Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ***- Napoli -***

Determina n. 3 del 2025 di autorizzazione al subappalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei pannelli modulari e dei pendini del controsoffitto della sede del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli.
CIG B4702A6070

Il Segretario Generale

VISTA la propria determina a contrarre n. 86 prot. 5030 del 19/11/2024 con la quale si è determinato di contrarre e affidare i lavori in oggetto in favore della CLEMAN Impianti. S.R.L., con sede in Sarno (SA), via Roma n. 54 – c.f. e p.iva 04191910654 nonché la propria determina n. 90 prot. 5328 del 05/12/2024 con la quale è stato nominato il gruppo di supporto al RUP;

VISTA la Trattativa Diretta n. 4846094 generata dal sistema Mepa e correttamente inoltrato al fornitore per la successiva approvazione;

VISTA gli atti allegati e l'offerta pervenuta tramite piattaforma Mepa per l'importo di euro 60.626,66 oltre iva;

VISTA, in particolare, la dichiarazione in sede di TD sul MEPA da parte dell'operatore economico, di avvalersi della facoltà di affidare attività in subappalto nella misura massima del 49,99% dei lavori di posa in opera di pannelli e pendini;

VISTO il successivo atto di stipula per i lavori di cui in premessa, avente prot. n. 5360 del 06/12/2024, per l'importo di euro 60.626,66, oltre IVA;

VISTA la richiesta della ditta aggiudicataria Cleman Impianti s.r.l. prot. n. 5550 del 18/12/2024, di autorizzazione al subappalto dei lavori di posa in opera di pannelli e pendini del soffitto modulare della sede del T.A.R. Campania Napoli in favore dell'operatore economico ditta Linoleum Group s.r.l. (P.IVA 09711221219) con sede legale in via Corso Giuseppe Garibaldi 156 – Napoli (NA) 80141, giusto contratto intervenuto tra le società in data del 13/12/2024 e per un importo di € 23.758,50, oltre IVA, allegato alla medesima comunicazione trasmessa a quest'Amministrazione, per i seguenti lavori:

Descrizione	Cat. SOA
Fornitura e posa in opera di pannelli in lana di roccia delle dimensioni 600x600mm, con classe di reazione al fuoco Euroclasse A1, spessore lastra 12,5mm;	OG1
Fornitura e posa in opera di pendini di sostegno di struttura a vista di tipo a T rovescio idonea all'utilizzo su controsoffitti modulare con pannelli 600x600mm, costituiti da filo di acciaio zincato da 4mm di diametro.	OG1

RILEVATO CHE il comma 4 dell'art. 119 del Codice Contratti dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

RILEVATO che la Ditta affidataria dei lavori, ai sensi del comma 5 dell'art. 119, ha trasmesso, il suddetto contratto di subappalto a questa stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e che con la medesima comunicazione prot. n. 5550 del 18/12/2024, ha contestualmente trasmesso la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Codice dei Contratti e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice medesimo;

VISTO il successivo esito positivo dei controlli effettuati sulla ditta subappaltatrice Linoleum Group s.r.l. (P.IVA 09711221219) da parte del R.U.P. del progetto nominato, Ing. Antonio Prisco, tramite piattaforma informatica Anac FVOE 2.0;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'operatore economico Linoleum Group s.r.l. (P.IVA 09711221219) con sede legale in via Corso Giuseppe Garibaldi 156 – Napoli (NA) 80141 dei lavori di cui sopra, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.lgs. n. 36/2023;
2. di precisare, ai sensi dei commi 6, 7, 8 e 12 dell'art. 119 del Codice dei contratti, le seguenti condizioni al subappalto:
 - a) il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
 - b) l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;
 - c) l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81;
 - e) in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, a tenore del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;
 - f) il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - g) l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
3. gli atti relativi alla presente procedura nonché le informazioni e i dati relativi alle procedure del ciclo di vita del contratto saranno oggetto di pubblicazione secondo le modalità di cui agli art. 27 e 28 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e della delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.

Napoli, data del protocollo

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianfranco Vastarella)